

EPRICE S.P.A.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Data ultimo aggiornamento 18 luglio 2019

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La presente procedura (di seguito, la "**Procedura**") è adottata dal Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**ePrice**") in conformità alla normativa, nazionale e comunitaria, applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico, nonché in adesione alle raccomandazioni di cui all'articolo 1.C.1 (j) del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. (la "**Normativa sugli Abusi di Mercato**") al fine di disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni societarie e le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno della Società di documenti ed informazioni riguardanti ePrice, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come infra definite). Ai fini dell'applicazione della Procedura, la Società tiene conto delle indicazioni interpretative e applicative contenute nelle Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate n. 1/2017- Ottobre 2017

2. LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, per **Informazioni Privilegiate** si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società ovvero le azioni della Società (di seguito le "**Azioni**"), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni (di seguito gli "**Strumenti Finanziari Derivati Collegati alle Azioni**").

2.2 Un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

2.3 Fermo restando i principi di cui sopra, possono ritenersi Informazioni Privilegiate le informazioni attinenti a: (i) e contenute nelle situazioni contabili relative al bilancio (di esercizio o consolidato), alle relazioni semestrali o ai dati economico-patrimoniali riferibili a periodi intermedi della Società e/o - ove rilevanti per la Società - di altra

società del gruppo da questa controllata (il “Gruppo”); (ii) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e/o *earning surprise*) o derivate dai dati previsionali (budget, previsioni, piani, anche relativi a singole divisioni); (iii) vicende riguardanti gli organi di amministrazione, direzione e controllo; (iv) operazioni societarie di carattere straordinario, acquisizioni o cessioni di assets, ove rilevanti per la Società; (v) contratti di finanziamento, se significativi, o emissioni di prestiti obbligazionari e (vi) contenziosi significativi.

- 2.4 La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali Informazioni Privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto caso per caso, tenuto conto anche della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari del Gruppo.
- 2.5 Le informazioni riservate relative alla Società, alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che possano, in un secondo, anche prossimo, momento, diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 (le “**Informazioni Rilevanti**”), devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

3. SOGGETTI OBBLIGATI

- 3.1 La Procedura si applica a tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Sono pertanto tenuti ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Società (le “**Società Controllate**”) e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle Società Controllate in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (i “**Soggetti Obbligati**”).
- 3.2 La presente Procedura è consegnata con un mezzo che garantisca la consegna, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a cura della Segreteria degli Affari Legali e Societari ai Soggetti Obbligati, che sono tenuti a dichiarare per iscritto di aver ricevuto e preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e devono impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.
- 3.3 La presente Procedura vale anche come istruzione e procedura alle Società Controllate, affinché esse forniscano tempestivamente e senza ritardo alla Società tutte le informazioni necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

4. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

- 4.1 I Soggetti Obbligati sono tenuti a:

- (a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne è in possesso, e, in particolare fini personali;
- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, a trattare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e altre informazioni di carattere riservato solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi nel puntuale rispetto e senza violazione della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura;
- (d) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato - in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

4.2 L'accesso alle Informazioni Privilegiate, alle Informazioni Rilevanti e alle informazioni di carattere riservato da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale al Gruppo (quali, in via esemplificativa, consulenti legali, fiscali, contabili, agenzie di rating del credito) è consentito nei limiti previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e soltanto previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (l'“**Accordo di Riservatezza**”).

Ai Soggetti Obbligati è fatto divieto di:

- (a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari della Società utilizzando le Informazioni Privilegiate;
- (b) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- (c) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate alla lettera (a).

L'inosservanza delle disposizioni di legge in materia può configurare gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato (art. 184-187-*quater* del TUF) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'inosservanza di tali disposizioni può inoltre assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

5. GESTIONE INTERNA E DIFFUSIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Nella gestione interna e diffusione all'esterno di Informazioni Privilegiate, l'Amministratore Delegato e l'*Investor Relator* si atterranno al rispetto della normativa richiamata al paragrafo 1 della presente Procedura.

5.1 Valutazione sul carattere privilegiato dell'informazione

I Soggetti Obbligati devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente privilegiate e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere a una comunicazione al mercato, è effettuata dall'Amministratore Delegato, avvalendosi anche dell'ausilio dei responsabili strategici nonché dell'ausilio degli amministratori delegati delle società del Gruppo qualora le Informazioni Privilegiate siano relativi a una società del Gruppo.

Una volta condotta, con esito positivo, tale valutazione, l'Amministratore Delegato prende una delle seguenti decisioni:

- (a) procedere con la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata; o
- (b) non comunicare le Informazioni Privilegiate all'esterno, attivando il processo di ritardo della pubblicazione della comunicazione in ottemperanza al successivo paragrafo 5.3.

Prima della diffusione del comunicato di cui al presente paragrafo, i Soggetti Obbligati non potranno rilasciare alcuna dichiarazione relativa alle Informazioni Privilegiate.

5.2 Predisposizione e pubblicazione del comunicato

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene a cura dell'*Investor Relator*, secondo la procedura di seguito descritta.

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzato, l'*Investor Relator* redige una bozza di comunicato, in italiano e inglese, secondo le indicazioni previste dalla normativa richiamata al paragrafo 1 della presente Procedura.

La bozza del comunicato è trasmessa all'Amministratore Delegato per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo, tali dati dovranno previamente essere verificati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Qualora il comunicato sia relativo a un evento relativo a società del Gruppo, la bozza è trasmessa all'Amministratore Delegato della società interessata.

Qualora l'Amministratore Delegato lo ritenga opportuno o necessario, dell'esame della bozza del comunicato verrà investito anche il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, l'*Investor Relator* può valutare l'opportunità di procedere a una consultazione preventiva con Borsa Italiana e Consob.

Tale comunicato deve essere inoltrato senza indugio a Consob, a Borsa Italiana e ai media, nonché trasmesso contestualmente al sistema di stoccaggio autorizzato 1 INFO. Il comunicato, inoltre, deve essere pubblicato, a cura della funzione *Investor Relator*, sul sito internet della Società investor.eprice.it entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione e deve rimanere disponibile sul sito per almeno cinque anni. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso a Consob e a Borsa Italiana almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

Sarà cura dell'*Investor Relator* verificare che: (i) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; (ii) ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio; (iii) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il *marketing* delle attività della Società e del Gruppo non siano combinati tra loro in alcuna maniera che possa risultare fuorviante.

La diffusione del comunicato avviene mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-NIS gestito da BIt Market Service S.p.A.. Se il comunicato deve essere diffuso a mercato aperto, l'*Investor Relator* è tenuto a preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto per consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.

Lo stoccaggio e il deposito delle Informazioni Privilegiate avvengono mediante trasmissione delle medesime al meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1INFO" gestito da un provider.

5.3 Ritardo della comunicazione

5.31. La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società;
- (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

La valutazione delle circostanze rilevanti in presenza delle quali ritardare una comunicazione al pubblico viene effettuata dall'Amministratore Delegato, il quale dovrà effettuare un'attenta e approfondita valutazione delle circostanze rilevanti in presenza delle quali ritardare una comunicazione al pubblico, in modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, anche avvalendosi del supporto dei responsabili strategici, a seconda delle specifiche competenze.

Nel ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve essere controllato l'accesso alle stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;

- (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano e rispettino le previsioni normative e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate;
- (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

5.3.2 L'Amministrazione Delegato, con il supporto dei responsabili strategici, valutate le condizioni sopra indicate di cui ai precedenti paragrafi 5.3.1 e 5.3.2:

- (i) decide se ritardare la comunicazione,
- (ii) individua le ragioni del ritardo,
- (iii) sovrintende alla redazione del rapporto sul ritardo (di cui al successivo punto 5.3.4) e alla trasmissione dello stesso alla autorità competente mediante utilizzo del mezzo elettronico indicato dall'autorità competente, che comprenda (a) i dati societari completi della Società, con indicazione della ragione sociale completa; (b) l'identità del soggetto notificante con indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società; (c) gli estremi di contatto del soggetto notificante, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione, con indicazione del titolo dell'annuncio divulgativo, del numero di riferimento (ove assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate), la data e l'ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico; (e) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e (f) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, e
- (iv) decide il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali rumors di mercato.

5.3.3 Ai fini del ritardo dell'Informazione Privilegiata la Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- (i) data e ora: (a) della nascita dell'Informazione Privilegiata presso la Società; (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (c) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (ii) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: (a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (b) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (d) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

- (iii) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: (a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (b) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo all'autorità competente, per il tramite del punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.

5.3.4 La Società redige il rapporto da trasmettere alla autorità competente. Il testo di avvenuto ritardo contiene le informazioni di cui al secondo paragrafo del punto 5.3.1, illustra le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al medesimo paragrafo nonché le motivazioni del ritardo.

5.4 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa o con analisti finanziari

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci della Società determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui al paragrafo 5.2.

Nel caso in cui la Società od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, la funzione *Investor Relator* provvede a:

- (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- (a) trasmettere alla Consob ed a Borsa Italiana la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata un'Informazione Privilegiata, la funzione *Investor Relator*, sentito l'Amministratore Delegato, provvede a comunicare tempestivamente al pubblico l'informazione stessa con le modalità previste dal presente articolo.

6. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET

6.1 Sarà cura dell'*Investor Relator* far pubblicare sul sito internet della Società, con la massima tempestività e/o nei tempi eventualmente prescritti, i comunicati stampa, la principale documentazione di carattere societario e contabile (bilanci semestrali, resoconti intermedi di gestione, ecc.), eventuale documentazione messa a disposizione di analisti finanziari e investitori istituzionali, nonché quella comunque utile agli azionisti per l'esercizio dei propri diritti.

6.2 La pubblicazione sul sito internet dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

- (a) riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- (a) indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- (b) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni;
- (c) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
- (d) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- (e) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
- (f) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (g) indicare la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- (h) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- (i) osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, ovvero nei forum di discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.

6.3 La Società pubblica tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico sul proprio sito internet, in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito internet indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CD "RUMORS" DI MERCATO

Fermo restando che la società non è obbligata a commentare eventuali “*rumors*” qualora il prezzo di mercato degli strumenti finanziari emessi dalla Società subisca una variazione in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, la Società provvede ad una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa. Inoltre la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo, in quanto rumors aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano l'indice della violazione dell'obbligo di riservatezza.

8. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Eprice ha istituito un registro con l'indicazione delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società e/o

delle società del Gruppo, hanno o abbiano avuto accesso a Informazioni Privilegiate in modo permanente o su base regolare ovvero occasionale (di seguito, il "**Registro**").

Il Registro è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata.

Il Registro può prevedere altresì una sezione in cui iscrivere le persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate ("**Sezione Permanente**"), i cui dati non devono essere riportati anche nelle Sezioni Specifiche.

Il Responsabile Affari Legali e Societari è il responsabile incaricato della gestione del Registro (il "**Responsabile**").

Contestualmente all'iscrizione di una persona nel Registro, il Responsabile provvede ad informarla per iscritto:

- a) della sua iscrizione nel Registro;
- b) degli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- c) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

In occasione della sua prima iscrizione nel Registro, la persona interessata è tenuta a comunicare prontamente alla Società, via e-mail, di aver preso atto, tra l'altro, degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato connessi all'iscrizione nel Registro e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse. 6.5

Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente:

- a) se cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro;
- b) se una nuova persona deve essere iscritta nel Registro;
- c) se occorre annotare che una persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

La cancellazione delle Persone iscritte nel Registro deve essere disposta dal Responsabile nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

I dati del Registro sono tenuti nel rispetto della vigente normativa a tutela della *privacy*.

9. SANZIONI

12.1 Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Obbligati. 12.2 La

violazione delle norme della presente procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni. Qualsiasi violazione della riservatezza, anche di natura meramente colposa, attraverso la comunicazione o qualsivoglia utilizzo delle Informazioni Privilegiate costituisce grave inadempimento contrattuale e causa di provvedimento disciplinare.

10. MODIFICHE

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli Organi Delegati hanno il potere di adeguare la Procedura alla Legge tempo per tempo vigente, informandone i Soggetti Interessati con le modalità che essi riterranno più opportune.

11. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore